RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-249/89 *

I — Fatti e procedimento

A — *Fatti, ambito normativo e questione pregiudiziale*

Con contratto 27 giugno 1975 una società di diritto tedesca, la Trave Schiffahrts-Gesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la « Trave »), veniva fondata allo scopo di coprire i rischi corsi da uno dei suoi soci nell'espletare un'attività edilizia di grosse proporzioni. Mentre la società assumeva le obbligazioni derivanti da detta attività, i suoi soci si impegnavano a concederle un prestito. Dal 1977 al 1983 la Trave riceveva prestiti senza interessi da parte dei suoi soci per un ammontare di 131 milioni di DM.

Durante il suddetto periodo la società subiva rilevanti perdite.

Il 31 dicembre 1983 ciascuno dei soci procedeva ad una compensazione fra la quota delle perdite che doveva sostenere e il credito che aveva nei confronti della detta società. Contemporaneamente si decideva la liquidazione di quest'ultima.

Con accertamento d'imposta 7 dicembre 1984, il Finanzamt Kiel-Nord applicava l'imposta sui conferimenti, nella misura di 361 335 DM, sull'operazione consistente per un socio nel concedere un prestito senza interessi alla sua società. Il Finanzamt sosteneva infatti che l'operazione rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 1, punto 4, lett. c), della Kapitalverkehrsteuergesetz (legge tedesca sulla tassazione del movimento dei capitali), ai termini del quale sono sottoposte all'imposta sui conferimenti:

« (...)

4) le seguenti prestazioni volontarie effettuate da un socio a favore di una società di capitali tedesca:

(...)

c) il conferimento di beni alla società in cambio di una controprestazione inferiore al loro valore,

(...)

purché le prestazioni possano aumentare il valore dei diritti sociali ».

La società impugnava il provvedimento del Finanzamt dinanzi agli organi giudiziari tedeschi. Essendo risultato infruttuoso il ricorso dinanzi ai giudici di merito, la Trave proponeva ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof. Considerando che la sua pronuncia dipendeva dall'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE,

* Lingua processuale: il tedesco.

concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali (GU L 249, pag. 25, in prosieguo: la « direttiva »), il Bundesfinanzhof con ordinanza 28 giugno 1989 decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale:

« Se l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335 consenta agli Stati membri di sottoporre all'imposta sui conferimenti il prestito senza interessi fornito da un socio alla propria società di capitali, fortemente indebitata, per quanto si riferisce al valore d'uso (risparmio sugli interessi) del capitale stesso ».

L'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva autorizza gli Stati a sottoporre all'imposta sui conferimenti « l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali ».

In forza delle lett. c) e d) della stessa disposizione possono del pari essere sottoposti all'imposta sui conferimenti:

— « il prestito contratto da una società di capitali se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società »

e

— « il prestito contratto da una società di capitali presso un socio, un congiunto o un figlio di un socio, nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio, a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale ».

L'art. 5, n. 1, lett. d), della direttiva stabilisce inoltre che, in caso di aumento del patrimonio sociale di cui all'art. 4, n. 2, lett. b), l'imposta è liquidata « sul valore reale delle prestazioni effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di tali prestazioni ».

Secondo il Bundesfinanzhof la questione pregiudiziale deve essere risolta affermativamente per i seguenti motivi:

— il termine « prestazione » di cui all'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva deve essere inteso in senso ampio: esso designa non solo gli apporti dissimulati di un socio, ma anche i contributi eventuali, in particolare sotto forma di concessione in godimento;

— l'aumento del patrimonio sociale risulta dal risparmio sugli interessi ottenuto dalla società. Contrariamente a quanto sostenuto da taluni autori tedeschi, l'aumento del patrimonio sociale non richiede l'aumento del patrimonio netto della società. Inoltre, il fatto che l'aumento del patrimonio sociale avvenga solo al momento dell'uso del prestito e non al momento del trasferimento dell'elemento dell'attivo, come si verifica per un conferimento, non osta all'applicazione della direttiva; questa non stabilisce infatti alcuna distinzione al riguardo;

— dalle lett. c) e d) dell'art. 4, n. 2, della direttiva, che, dal canto loro, riguardano specifiche ipotesi di prestito, non si può dedurre a contrario che il prestito senza interessi consentito da un socio alla propria società di capitali non sia contemplato dalla lett. b). Gli ambiti normativi della lett. b), da un lato, e delle lett. c) e d), dall'altro, coesistono autonomamente e si escludono a vicenda. Inoltre, la base imponibile è diversa: nei casi di cui alle lett. c) e d), l'imposta sul conferimento è riscossa sull'ammontare totale del prestito, mentre nel caso di cui alla lett. b) è solo il suo valore d'uso che deve essere preso in considerazione.

B — *Procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza del Bundesfinanzhof è stata registrata nella cancelleria della Corte il 7 agosto 1989.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: il 2 novembre 1989, il governo olandese, rappresentato dal sig. B. R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, e il 30 ottobre 1989 la Commissione, rappresentata dal sig. H. Étienne, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha deciso tuttavia di porre un quesito al governo olandese. Questo ha ottemperato entro il termine impartito.

Con ordinanza 10 maggio 1990 la Corte di giustizia, a norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, ha attribuito la causa alla Quinta Sezione della Corte.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Secondo il *governo olandese* varie ragioni militano a favore della riscossione dell'imposta sui conferimenti nel caso della concessione da parte di un socio di un prestito senza interessi alla sua società. Oltre a consentire il risparmio sugli interessi e ad aumentare corrispondentemente il patrimonio sociale della società, la concessione del prestito aumenta il suo patrimonio di un importo pari alla differenza fra il versamento in contanti dell'importo del prestito e l'importo del rimborso del prestito secondo il valore di mercato, che deve avvenire alla scadenza, senza interessi. Infine, essa rafforza il potenziale economico della società, condizione che per il preambolo della direttiva è determinante per la sua applicazione.

La *Commissione* osserva anzitutto che la concessione di prestiti senza interessi ad una società da parte dei suoi soci non rientra né nell'ambito di applicazione della lett. c), né in quello della lett. d) dell'art. 4, n. 2, della direttiva. Entrambe riguardano, infatti, ipotesi diverse nelle quali il creditore che accorda il prestito alla società riceve una controprestazione consistente in una partecipazione agli utili o in una quota di capitale. La base imponibile dell'imposta sui conferimenti è in tal caso l'importo nominale del prestito, a norma dell'art. 5, n. 1, lett. e), della direttiva.

La Commissione considera invece che l'operazione di cui trattasi risponde ai criteri di

cui all'art. 4, n. 2, lett. b), e quindi rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione. Mentre i prestiti senza interesse possono essere considerati « prestazioni effettuate dal socio », il risparmio sugli interessi che ne consegue per la società determina un aumento del suo patrimonio sociale. Dalla sentenza 27 giugno 1979, Conradsen (causa 161/78, Racc. pag. 2221), emerge che l'aumento del patrimonio sociale costituisce un'operazione distinta dall'aumento del capitale sociale, il quale deve essere definito un'operazione oggettiva e materiale non dipendente dalle modalità della sua apparizione nel bilancio. Infine, la concessione di prestiti senza interessi implica una modifica dei diritti sociali, quanto meno una partecipazione al ricavato della liquidazione della società. In ogni caso, l'operazione può aumentare il valore delle sue quote sociali.

Se si ammette che la concessione da parte di un socio di prestiti senza interessi alla sua società deve essere sottoposta all'imposta sui conferimenti, occorre determinare la base imponibile su cui detta imposta è riscossa. Secondo la Commissione, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. d), della direttiva per il « valore reale della prestazione » si deve intendere il risparmio sugli interessi così ottenuto dalla società, in quanto la concessione del prestito non implica a priori né un onere né un'obbligazione immediata. Quest'interpretazione del resto traspone nel presente caso la giurisprudenza Conradsen, secondo cui, in caso di conferimento di beni ad una società, è il valore reale di questi beni, e non il loro valore contabile, che deve costituire la base imponibile per l'imposta sui conferimenti.

La Commissione precisa inoltre che il risparmio sugli interessi è realizzato in proporzione ai versamenti effettivi delle somme prestate.

Per i motivi sopra esposti, la Commissione suggerisce di risolvere la questione pregiudiziale come segue: « l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335 autorizza gli Stati membri a sottoporre all'imposta sui conferimenti un prestito senza interessi fornito ad una società di capitali fortemente indebitata da uno dei suoi soci, in base al suo valore d'uso (corrispondente al risparmio sugli interessi) ».

III — Risposta al quesito della Corte

Nelle sue osservazioni il governo olandese si era espresso nei seguenti termini: « Si deve pensare ad una differenza di riscossione dell'imposta sui conferimenti a seconda che un prestito senza interessi sia fornito da un azionista alla sua società o che un prestito sia fornito da un azionista alla sua società con la clausola secondo cui il diritto di usufrutto sull'ammontare del prestito è conferito alla società ».

La Corte ha chiesto al governo olandese di chiarire la portata di questa osservazione.

Il governo olandese ha così risposto: « Qualora la Corte non dovesse ammettere la riscossione di un'imposta sui conferimenti gravante su un prestito senza interessi fornito dalla società madre alla sua filiale, ciò creerebbe una differenza rispetto alla situazione, analoga dal punto di vista economico, di un prestito fornito con riserva del diritto di usufrutto ».

Infatti, « una società madre può fornire un prestito alla sua filiale con la clausola secondo cui il diritto di usufrutto sul prestito è conferito a detta società. Secondo il diritto

olandese il diritto di usufrutto è il diritto reale di fruire dei frutti naturali o civili prodotti dal bene altrui. Il diritto di usufrutto su un prestito implica che gli interessi del prestito appartengano all'usufruttuario.

In tal caso, è lecita la riscossione dell'imposta sui conferimenti, poiché la società madre fornisce alla filiale un determinato patrimonio. Dal punto di vista economico, questa situazione non si distingue tuttavia affatto da quella in cui la società madre fornisce alla sua filiale un prestito senza interessi.

L'osservazione del governo olandese mira a richiamare l'attenzione della Corte su questa strana conseguenza che risulterebbe per il Finanzamt Kiel-Nord in seguito ad una pronuncia in senso negativo, affinché la Corte possa tenerne conto nella sua motivazione. Secondo il governo olandese, una disparità di riscossione dell'imposta sui conferimenti in casi economicamente analoghi, basata su una differenza di forma giuridica, è difficilmente compatibile con un'imposta come quella sui conferimenti ai sensi della direttiva 69/335/CEE ».

R. Joliet
giudice relatore